

## **Allegato A al Repertorio 24332 Raccolta 17036**

### **STATUTO**

#### ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata:

"FinDolomiti Energia S.r.l."

in sigla "FinDE S.r.l."

#### ART. 2 – SEDE

La Società ha sede in Trento.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso è oggetto di decisione dei soci, riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello a tal fine comunicato con lettera raccomandata dal socio o in mancanza quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### ART. 3 – OGGETTO

La Società ha ad oggetto esclusivo la detenzione e l'amministrazione della partecipazione azionaria nella Società Dolomiti Energia Holding S.p.A. e l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essa conseguenti.

A tal fine la Società potrà compiere ogni negozio concernente la partecipazione azionaria nella Dolomiti Energia Holding S.p.A. e fra essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquistare azioni per conferimento o compravendita, cedere azioni, sottoscrivere aumenti di capitale o prestiti obbligazionari convertibili, stipulare contratti preliminari, patti di opzione di acquisto o vendita, stipulare vincoli di pegno od usufrutto e potrà compiere ogni atto di disposizione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione, sottoscrivere accordi di cooperazione con altri azionisti o patti parasociali, senz'altra limitazione che il rispetto della legge e del presente statuto.

La Società potrà inoltre compiere nei rapporti con la Dolomiti Energia Holding S.p.A. ogni ulteriore operazione, anche di natura finanziaria, giudicata utile per l'attività della partecipata e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrivere prestiti obbligazionari non convertibili o altri strumenti finanziari emessi dalla partecipata, concedere finanziamenti, con o senza interessi, eseguire apporti irretrattabili sostitutivi di capitale proprio o altre forme di versamento non rimborsabile in conto capitale, garantire nei confronti di terzi con il proprio patrimonio l'indebitamento della partecipata, concedere fidejussioni.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e laddove tale attività sia svolta nei confronti del pubblico.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs.24/2/1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs.1/9/1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata

agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito nel proprio interesse.

#### ART. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI PER ASSUMERE LA QUALITA' DI SOCIO

4.1. Possono acquisire partecipazioni, eseguendo conferimenti od acquistandole per atto fra vivi, anche quale effetto di negozi di fusione, scissione, acquisti di azienda o rami di essa o di ogni ulteriore negozio che a tale effetto conduca e possono quindi acquisire la qualità di socio, esclusivamente gli enti collettivi che appartengano ad una delle seguenti categorie:

(a) la Provincia di Trento,

(b) i comuni della provincia di Trento,

(c) gli enti pubblici locali della provincia di Trento,

(d) le Società di capitali, la cui integrale partecipazione sia detenuta, anche indirettamente, da enti pubblici locali con sede nella provincia di Trento,

(e) i consorzi di diritto pubblico o privato, dei quali siano soci esclusivamente enti pubblici locali con sede nella provincia di Trento o Società di capitali di cui al punto (d).

4.2. L'acquisto di partecipazioni, compiuto in violazione della previsione del precedente paragrafo è inefficace nei confronti della Società.

4.3. La perdita, da parte di un socio, dei requisiti soggettivi dettati dal paragrafo 4.1., non rimediata entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che la ha prodotta, costituirà causa di esclusione del socio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473 bis Codice Civile. Trova al riguardo applicazione quanto previsto dall'articolo 13 del presente statuto, per il caso del recesso, fermo quanto altrimenti disposto dall'articolo 2473 Codice Civile, ma esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione della quota, il decorso del termine di 90 (novanta) giorni è parificato alla comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso.

#### ART. 5 – DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

#### ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è fissato in Euro 18.000.000 (diciottomilioni), ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con decisione dei soci, riuniti in assemblea.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci, fatta eccezione per il caso disciplinato dall'articolo 2482

ter Codice Civile.

#### ART. 7 – RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante decisione dei soci, riuniti in assemblea.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del Revisore se nominati.

#### ART. 8 – FINANZIAMENTI SOCI TITOLI DI DEBITO

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

L'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C. è attribuita alla competenza dei soci, mediante loro decisione da assumersi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

#### ART. - 9 PARTECIPAZIONI - DIRITTI CONNESSI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Fatta eccezione per

(a) i diritti amministrativi particolari, attribuiti all'articolo 19.1 del presente Statuto ai soci Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento e Comune di Rovereto ai sensi dell'articolo 2468 comma terzo Codice Civile,

(b) le limitazioni poste a carico di detti soci, in ordine agli atti di disposizione delle loro quote dall'articolo 11 del presente statuto,

(c) il diritto di recesso attribuito dall'articolo 12.1 del presente statuto ai soci, diversi da quelli indicati sub (a),

i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### ART. 10 - VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, fermo quanto previsto al successivo articolo 11.1 trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 2352 del Codice Civile.

#### ART. 11 - DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - VINCOLI - GRADIMENTO – PRELAZIONE

Il trasferimento delle partecipazioni è soggetto alle seguenti limitazioni:

11.1. Le quote di partecipazione di ciascuno dei soci, titolari di diritti amministrativi particolari: Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento e Comune di Rovereto non sono trasferibili a terzi né possono essere soggette alla volontaria costituzione di diritti di pegno ed usufrutto in difetto del consenso, espresso per iscritto, dagli altri due, fino al 26 aprile 2030.

11.2. Il trasferimento a terzi delle quote di partecipazione di ciascuno degli altri soci, diversi dai soci, titolari di diritti amministrativi particolari Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento e Comune di Rovereto, è soggetto alla preventiva espressione di gradimento, sulla persona dell'acquirente, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Il socio che intende

alienare parte o l'intera propria partecipazione è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 dello statuto, il prezzo offerto, il quantitativo di quote che intende alienare e le altre condizioni della cessione. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri ed è tenuto a comunicare la propria determinazione, senza obbligo di motivazione, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento della richiesta. La mancata comunicazione della decisione, nel termine, equivale ad espressione di gradimento. In caso di diniego al gradimento, la partecipazione non potrà essere ceduta. La cessione, eseguita in difetto di gradimento, è inefficace nei confronti della Società. Il diniego al gradimento non costituisce, in capo al socio aspirante alienante, alcun diritto ulteriore, essendo il suo diritto di recesso già assicurato, in forza della previsione di cui al combinato disposto degli articoli 2469 e 2473 del codice civile.

11.3. Il trasferimento di quote di partecipazione, fra soci, non richiede espressione di gradimento ma è soggetto al diritto di prelazione da parte degli altri soci. Il socio che intenda trasferire ad altro socio parte o l'intera sua partecipazione, è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando il nominativo del socio acquirente e l'ammontare della quota che intende alienare ed il prezzo. Il Consiglio di Amministrazione darà comunicazione, entro i 15 (quindici) giorni successivi, a tutti i soci dell'offerta, invitandoli a comunicare l'eventuale intento di esercitare la prelazione, in proporzione alla propria quota di partecipazione e l'eventuale dichiarazione di voler concorrere all'acquisto delle quote, sulle quali altri soci non abbiano esercitato la prelazione. La comunicazione di esercizio della prelazione deve pervenire al consiglio di amministrazione entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento dell'invito. Le comunicazioni vanno eseguite per raccomandata, con ricevuta di ritorno. Il consiglio di amministrazione, ricevute le comunicazioni di esercizio della prelazione, determina all'esito il numero dei soci che hanno concorso all'acquisto, fra essi considerando il socio aspirante acquirente e le quote da assegnarsi rispettivamente e ne dà comunicazione a tutti i soci. L'atto di acquisto dovrà essere stipulato, da tutti gli acquirenti, entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

11.4. Non sono soggetti al vincolo temporaneo di inalienabilità, al gradimento, alla prelazione di cui ai precedenti paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3 i trasferimenti di quote di partecipazione che ciascun socio intenda eseguire (i) a favore dell'ente o degli enti che lo partecipano integralmente ovvero (ii) a favore di Società, la cui partecipazione il trasferente da solo integralmente detenga ovvero (iii) a favore di Società, la cui partecipazione sia integralmente posseduta dal medesimo ente che già detenga l'intera partecipazione del trasferente.

Il socio deve dare preventiva comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione dell'intento di trasferimento, per la verifica della sussistenza del presupposto per il libero trasferimento ai sensi del comma precedente, impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

11.5. Ai fini dell'interpretazione delle previsioni del presente articolo 11,

l'espressione "trasferimento" si riferisce ad ogni e qualsiasi negozio fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che abbia l'effetto anche indiretto - quale conseguenza di più complessa operazione di scissione, fusione, cessione di azienda o rami di essa o trasferimento di partecipazioni - di provocare una successione nella titolarità della partecipazione. Allorquando, in ragione della natura del negozio che la provoca, per il trasferimento della partecipazione non sia identificabile un prezzo specificamente per essa convenuto, essa si intende effettuata all'equo valore patrimoniale corrente. La prelazione in tal caso è esercitata al prezzo determinato da parte di un arbitratore, ai sensi dell'articolo 1349 Codice Civile, nominato in accordo fra la parte alienante e quelle che hanno esercitato la prelazione o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

#### ART. 12 - RECESSO – DIRITTI

12.1. Tutti i soci, diversi dai soci titolari dei diritti amministrativi particolari, Trentino Sviluppo S.p.A., Comune di Trento, Comune di Rovereto, hanno diritto di recedere *ad nutum* dalla Società, decorso un anno dall'acquisto della partecipazione. In caso di pluralità di acquisti di quote, nel tempo, il termine decorre dal primo acquisto.

12.2. Resta fermo, per tutti i soci, il diritto di recesso nei casi e sui presupposti indicati all'articolo 2473 comma I° Codice Civile ed in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto.

#### ART. 13 - RECESSO – PROCEDIMENTO ED EFFETTI

13.1. Il diritto di recesso *ad nutum*, disciplinato dall'articolo 12.1, è esercitato con dichiarazione scritta da inviarsi, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di giorni centottanta.

13.2. In tutti gli altri casi in cui sorga diritto di recesso, ai quali fa riferimento l'articolo 12.2, l'intendimento del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. I suddetti termini sono posti, a pena di decadenza. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

13.3. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, se non per dare esecuzione al diritto di rimborso della partecipazione, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 13.4.

13.4. Il socio che recede ha diritto al rimborso della partecipazione, in proporzione al valore del patrimonio della Società. Il valore del patrimonio della Società è determinato tenendo conto del valore di mercato alla data della dichiarazione di recesso considerando, avuto riguardo alla natura delle componenti dell'attivo, gli elementi di valutazione più prossimi a tale data. Per la partecipazione nella Dolomiti Energia Holding S.p.A., fino a quando la Società non sarà quotata in un mercato regolamentato, si terrà

conto dell'ultimo bilancio approvato, antecedente la data di recesso. Se quotata, si terrà conto del valore medio di borsa dei tre mesi antecedenti la data di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare al socio recedente, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la propria determinazione del valore della quota. Qualora su tale determinazione il socio recedente non convenga, il valore sarà determinato da un terzo, con le modalità previste dall'articolo 2473 comma III° Codice Civile.

13.5. Determinato, nei modi previsti dall'articolo 13.4, il valore della partecipazione da rimborsare, il socio recedente sarà tenuto, qualora dal Consiglio di Amministrazione gli pervenga idonea richiesta, a cedere la propria partecipazione (i) a tutti altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni, ovvero (ii) ad alcuni degli altri soci che abbiano manifestato tale disponibilità, con l'accordo degli altri, nelle proporzioni comunicategli, ovvero (iii) ad uno o più terzi, che abbiano i requisiti indicati dall'articolo 4 del presente statuto, concordemente individuati da tutti gli altri soci, se ed in quanto da tali casi di cessione al socio recedente pervenga il controvalore corrispondente al valore di rimborso della propria partecipazione. La comunicazione del Consiglio di Amministrazione, nei casi sopra indicati, dovrà documentare la previa manifestazione del consenso di tutti i soci all'acquisto proporzionale, all'acquisto da parte di alcuni di essi o all'acquisto del terzo.

In difetto, al rimborso dovrà procedersi utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo proporzionalmente il capitale.

#### ART. - 14 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 19, avuto riguardo ai diritti amministrativi particolari attribuiti dall'articolo 19.1.;
- c) la nomina del sindaco unico e del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le deliberazioni previste dall'art. 23.3 lett. b), qualora si verifichi la situazione di conflitto, ivi disciplinata.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### ART. 15 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2479 co. IV c.c. e la riserva di voto assembleare di cui agli articoli 19.2 e 29.2 del presente statuto, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata dal presidente del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle risultanze del registro delle imprese alla data dell'inizio della procedura. Non è consentita la partecipazione alle decisioni di coloro i quali, pur risultando parti di un atto di trasferimento della partecipazione depositato al Registro delle Imprese, i) non siano portatori dei requisiti soggettivi fissati dall'articolo 4 per assumere la qualità di socio, ii) appaiano aver acquistato una partecipazione intrasferibile, ai sensi dell'articolo 11.1 nel periodo ivi previsto, iii) non abbiano conseguito il gradimento, ai sensi dell'articolo 11.2, iv) se già soci, risultino aver acquistato da altro socio, in difetto del previo espletamento della procedura, prevista dall'articolo 11.3 e dell'articolo 11.5, per l'esercizio della prelazione sociale. L'organo amministrativo dovrà dare esauriente motivazione, per iscritto, nel documento che riceverà detta decisione, delle ragioni della suddetta esclusione; esse dovranno essere parimenti trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. Nella trasmissione del documento o dei documenti sarà indicato un termine per la risposta. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 2479 co. IV c.c. o dal presente Statuto, la

decisione dei soci debba conseguirsi con deliberazione adottata in assemblea, le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione anche fuori della sede sociale.

Essa è convocata con avviso spedito almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato dai soci per lettera raccomandata, in mancanza risultante dal registro delle imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati a tal fine dal socio con lettera raccomandata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al presidente dell'assemblea verificare e far constare che gli amministratori e l'organo di controllo assenti siano stati adeguatamente informati.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo presidente.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente dell'assemblea non potrà ammettere alla partecipazione ed al voto assembleare coloro i quali, pur risultando parti di un atto di trasferimento della partecipazione depositato al registro delle imprese, i) non siano portatori dei requisiti soggettivi fissati dall'articolo 4 per assumere la qualità di socio, ii) appaiano aver acquistato una partecipazione intrasferibile, ai sensi dell'articolo 11.1 nel periodo ivi previsto, iii) non abbiano conseguito il gradimento, ai sensi dell'articolo 11.2, iv) se già soci, risultino aver acquistato da altro socio, in difetto del previo espletamento della procedura, prevista dall'articolo 11.3 e dell'articolo 11.5, per l'esercizio della prelazione sociale. Delle ragioni della suddetta esclusione dovrà essere data esauriente motivazione, trascritta nel verbale della deliberazione assunta in forma assembleare.

#### ART. 16 – PARTECIPAZIONE DEI SOCI

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fatta eccezione per l'esercizio dei diritti amministrativi particolari di cui all'articolo 19.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, o di partecipare all'equipollente consultazione scritta, può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

#### ART. 17 – QUORUM PER LE DECISIONI DEI SOCI

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e, laddove non diversamente stabilito dal presente statuto, delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Le medesime maggioranze sono necessarie nel caso di decisione dei soci assunte sulla base di consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal presidente o dalla legge.

#### ART. 18 - AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE

La Società dovrà essere amministrata da 3 (tre) amministratori, costituiti in un Consiglio di Amministrazione, nominati con le modalità previste dall'art.

19.1. Gli amministratori sono nominati, per la prima volta con l'atto costitutivo, successivamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.

#### ART. 19 - NOMINA AMMINISTRATORI - DIRITTI AMMINISTRATIVI PARTICOLARI

19.1. E' attribuito ai soci Trentino Sviluppo S.p.A., al Comune di Trento ed al Comune di Rovereto, ai sensi dell'articolo 2468 comma III° Codice Civile, fino a quando deterranno, congiuntamente, la maggioranza della partecipazione al capitale sociale, il diritto di nominare, mediante designazione individuale, ciascuno un amministratore, per un totale di tre.

19.2. Nell'effettuazione delle designazioni degli amministratori, di cui al precedente articolo 19.1., i soci titolari dei diritti amministrativi particolari dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. A tal fine, nell'occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo, successivo all'entrata in vigore di tale norma e della presente clausola statutaria, qualora le designazioni dei tre soci non assicurino la presenza di almeno un consigliere di un genere, la designazione compiuta dal socio Trentino Sviluppo S.p.A. sarà inefficace e tale socio sarà tenuto a rinnovarla, indicando un consigliere del genere non rappresentato. In sede di successivo rinnovo dell'organo amministrativo, verificandosi il medesimo caso, la designazione inefficace sarà quella compiuta dal Comune di Trento, tenuto a rinnovarla. In occasione del terzo rinnovo, verificandosi il medesimo caso, la designazione inefficace e da rinnovare sarà quella del Comune di Rovereto.

In caso di sostituzione di un amministratore, il socio titolare del diritto amministrativo particolare alla nomina dovrà procedervi, in modo da assicurare che sia mantenuto l'equilibrio di genere.

#### ART. 20 - DURATA IN CARICA – REVOCA

Tutti gli amministratori, nominati con l'atto costitutivo e successivamente con le modalità indicate all'articolo 19, resteranno in carica per il periodo determinato con decisione dei soci, per un massimo di tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio nel quale sono stati in carica.

La revoca dagli amministratori, anche di coloro che sono nominati

direttamente dai soci titolari di diritti amministrativi particolari, è deliberata con decisione di tutti i soci con le maggioranze di cui all'articolo 17.

In caso di cessazione dalla carica di un amministratore, nel corso del triennio, quale ne sia la causa, esso sarà sostituito mediante designazione del socio che ha in precedenza nominato l'amministratore cessato.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, dell'intero consiglio o in caso del venir meno della maggioranza dei consiglieri, ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

#### ART. 21 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra quelli, dei suoi componenti, nominati ai sensi del paragrafo 19.1. un presidente e designa fra i consiglieri un vicario esclusivamente per sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Dal Consiglio di Amministrazione possono essere attribuite deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'assemblea se richiesto dalla legge vigente.

#### ART. 22 – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – MODALITA' DI DELIBERAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione può operare, su iniziativa del presidente:

22.1. a): in riunione personale dei suoi membri, convocata dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma, messaggio di posta elettronica certificata o telefax del quale sia ottenuta conferma di ricevimento, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; la riunione può tenersi, oltre che presso la sede sociale, in ogni altro luogo in Italia o altro paese dell'Unione Europea, che possa essere agevolmente raggiunto da tutti i consiglieri, avuto riguardo al preavviso della convocazione;

22.1. b): in riunione virtuale dei suoi membri, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Nei casi previsti dai due paragrafi precedenti, le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci;

22.2. mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della

decisione ed il consenso alla stessa. Sarà compito del presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

#### ART. 23 DELIBERAZIONI CONSIGLIO – MAGGIORANZE – DELIBERAZIONI SU MATERIE SPECIALI E RELATIVE MAGGIORANZE

23.1. Il consiglio, quando si riunisce con le modalità indicate ai paragrafi 22.1a. e 22.1b., delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

23.2. Il consiglio, quando procede mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con le modalità indicate al paragrafo 22.2, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

23.3. In relazione alle materie di seguito indicate, ai fini della validità della deliberazione, sarà necessario il voto favorevole di tutti i tre amministratori, nominati ai sensi del paragrafo 19.1 dai soci titolari dei diritti amministrativi particolari:

a) la formazione della lista nominativa dei candidati alla carica di amministratore nell'assemblea ordinaria della Dolomiti Energia Holding S.p.A.;

b) la deliberazione di autorizzazione al Presidente per l'espressione di voto, nell'assemblea ordinaria della Dolomiti Energia Holding S.p.A., concernente la revoca di amministratori o del revisore, l'esercizio dell'azione di responsabilità verso amministratori, sindaci o revisore e l'eventuale transazione o rinuncia alle suddette azioni. Qualora anche uno solo degli amministratori di Dolomiti Energia Holding S.p.A., nei cui confronti l'assemblea di detta società debba deliberare la revoca, l'esercizio o la transazione dell'azione di responsabilità, sia anche amministratore in carica di FinDolomiti Energia S.r.l., il consiglio di amministrazione di questa dovrà procedere, senza indugio, a sottoporre alla decisione dei soci la deliberazione di autorizzazione all'espressione di voto. Qualora vi sia coincidenza, nella persona del Presidente della società, della carica di amministratore di Dolomiti Energia Holding S.p.A., della cui responsabilità o revoca debba deliberarsi, alla partecipazione all'assemblea sarà delegato il vicario, nominato ai sensi dell'articolo 21. Qualora sussista anche per questi la medesima incompatibilità, sarà incaricato il terzo amministratore;

c) la deliberazione concernente l'espressione di voto negativo al bilancio di esercizio della Dolomiti Energia Holding S.p.A.;

d) la deliberazione di autorizzazione al Presidente per l'espressione di voto nell'assemblea straordinaria della Dolomiti Energia Holding S.p.A..

e) ogni deliberazione concernente la cessione o l'acquisto di azioni della Dolomiti Energia Holding S.p.A..

#### ART. 24 – RAPPRESENTANZA

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore vicario, in caso di impedimento od assenza del presidente.

#### ART. 25 – COMPENSI

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato solo un corrispettivo determinato quale gettone di presenza, per ogni riunione di consiglio alla

quale abbiano partecipato, nell'importo che verrà determinato dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Al presidente del Consiglio di Amministrazione potrà assegnarsi un ulteriore compenso, per l'esercizio della carica. Se non determinato dai soci, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il sindaco unico.

E' fatto salvo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

#### ART. 26 - ORGANO DI CONTROLLO

La Società è tenuta a nominare in ogni tempo un organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo, ai sensi dell'art. 2477 c.c., fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Esso è nominato con decisione dei soci con la quale è determinato il compenso spettante; il membro unico dell'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali, cessa alla data dell'assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del triennio ed è rieleggibile.

Qualora si renda necessaria la sostituzione dell'unico membro dell'organo di controllo per cause diverse dalla scadenza, e precisamente in caso di morte, decadenza e rinuncia, gli amministratori saranno tenuti a convocare immediatamente i soci al fine di provvedere alla sua sostituzione.

L'organo di controllo esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 Codice Civile per il collegio sindacale, con le funzioni e le facoltà stabilite dalla legge per le società per azioni. L'organo di controllo esercita, inoltre, la revisione legale dei conti, fatto salvo il caso che la società risulti tenuta, per legge, alla nomina di un revisore, alla quale in tal caso procederà in conformità alle disposizioni vigenti.

#### ART. 27 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la decisione dei soci di approvazione, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

#### ART. 28 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che con propria decisione i soci, assunta con il voto di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, non dispongano di destinarli a riserva.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

#### ART. 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29.1. Costituisce causa speciale di scioglimento anticipato della Società, in aggiunta a quanto previsto in via generale dalla legge, il manifestarsi di

una situazione di stallo decisionale, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle materie indicate dall'articolo 23, paragrafo 23.3.. La situazione di stallo si verifica nei seguenti casi:

a) il dissenso fra consiglieri nominati ai sensi del paragrafo 19.1 ha impedito, nel termine di presentazione della lista dei candidati, la deliberazione ai sensi del paragrafo 23.3. lettera a);

b) il dissenso fra consiglieri nominati ai sensi del paragrafo 19.1 ha impedito per tre volte, nelle quali la questione è stata successivamente posta all'ordine del giorno, la deliberazione ai sensi del paragrafo 23.3. lettera e);

c) il dissenso fra consiglieri nominati ai sensi del paragrafo 19.1 ha impedito per tre volte, anche non consecutive, nell'ambito di tre esercizi sociali consecutivi, l'adozione di una deliberazione ai sensi del paragrafo 23.3. lettere b), c) e d);

quando il dissenso e l'impossibilità di deliberare risultano formalmente constatati e verbalizzati in una compiuta riunione del Consiglio di Amministrazione.

29.2. Verificandosi il presupposto indicato al paragrafo 29.1 lettera a), la causa di scioglimento opera di diritto ed i soci sono tenuti, con deliberazione adottata in sede assembleare, alla nomina dei liquidatori in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 29.3.

Verificandosi uno dei presupposti indicati al paragrafo 29.1 lettere b) e c), gli amministratori saranno tenuti a sottoporre per la decisione dei soci riuniti in sede assembleare la deliberazione, la cui adozione sia stata impedita dal dissenso e costituente situazione di stallo. Qualora con decisione dei soci, assunta con la maggioranza del 75% del capitale sociale, la deliberazione risulti da essi adottata, la causa di stallo si considererà rimossa. La deliberazione sarà eseguita dagli amministratori. In difetto, si sarà verificata la causa di scioglimento ed i soci saranno tenuti, con deliberazione adottata nella medesima sede assembleare, alla nomina dei liquidatori in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 29.3.

29.3. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società i soci con deliberazione assunta in assemblea determinano le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi. Laddove il patrimonio sociale sia costituito da partecipazioni e nei limiti in cui la configurazione del passivo lo renda possibile, i liquidatori dovranno operare per il fine di assegnare ai soci, proporzionalmente, non il controvalore ma le partecipazioni stesse. Le eventuali istruzioni dei soci ai liquidatori non potranno contrastare con tale direttiva di principio.

#### ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà pronunciare il lodo entro 120 (centoventi) giorni dall'accettazione della nomina, prorogabili di ulteriori 90 (novanta) giorni

qualora debba procedersi ad istruttoria testimoniale o peritale. L'arbitro determinerà le modalità del procedimento, fermo il rispetto del principio del contraddittorio e deciderà in via rituale secondo diritto.

All'arbitro è dovuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso in misura pari all'importo minimo stabilito dalla vigente tariffa professionale della professione di avvocato per l'attività di arbitro unico, in ragione del valore della controversia, ed ha diritto di percepire il compenso in acconto, a carico solidale delle parti. L'arbitro determinerà, con il lodo, l'addebito o la ripartizione del proprio compenso e delle spese di difesa delle parti, secondo il principio di soccombenza.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

#### ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

E' fatto salvo in ogni caso il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (come sancito dall'art. 11, comma 9, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016) nonché da altra normativa cogente in materia.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata e di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016 e alla Legge Provinciale della Provincia di Trento n. 19/2016 ed eventuali successive normative in materia.

F.to Carlo Moser

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.